


LICEO SCIENTIFICO STATALE  
con sezioni: CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE APPLICATE

«ENRICO FERMI»

Via Martiri delle Foibe, 8 - 25087 Salò (BS)  
Tel. 0365/20957 - 520150 - Fax 0365/521130 - C. F. 87002130174  
<http://www.liceofermi.salo.gov.it>  
pec: [hsps05000x@pec.istruzione.it](mailto:hsps05000x@pec.istruzione.it) e-mail: [hsps05000x@istruzione.it](mailto:hsps05000x@istruzione.it)



Prot. N° 332/4.1.p

Salò, 21 gennaio 2015

Contratto n° 2

CIG: ZD611E926D

## CONTRATTO PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge tra:

Liceo Scientifico "E. Fermi" Salò rappresentato dalla Prof.ssa Maria Gabriella Podestà, Dirigente Scolastico e legale rappresentante del LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" di SALÒ

e il Sig. TEMPONI MARCO di seguito denominato "Gestore", nato a BRESCIA (BS) il 17/12/1981 C.F. TMPMRC81T17E157W residente a REZZATO (BS) in via DE GASPERI 215 titolare della ditta PEST DISINFESTAZIONI con sede a REZZATO (BS) in via A. DE GASPERI, 215, iscritta alla Camera di Commercio al REA n. BS-503546

### PREMESSO

Che l'istituzione scolastica Liceo Scientifico "E. Fermi" intende affidare il servizio di DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE a ditta esterna.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) L'istituzione scolastica Liceo Scientifico "E. Fermi" incarica la ditta PEST DISINFESTAZIONI al servizio per la disinfestazione e derattizzazione di tutta l'area del Liceo di via Martiri delle Foibe, 8 Salò
- 2) Il presente contratto ha validità di un anno e precisamente dal 01/01/2015 al 31/12/2015
- 3) Descrizione dei lavori da eseguire:
  - n° 2 interventi per la disinfestazione contro blatte e insetti striscianti da effettuarsi prima dell'apertura dell'anno scolastico e durante le vacanze natalizie
  - n° 6 interventi di derattizzazione con cadenza bimestrale mediante l'utilizzo di n° 20 erogatori d'escia in comodato d'uso
  - n° 6 interventi di monitoraggio con cadenza bimestrale mediante l'utilizzo di n° 5 erogatori in comodato d'uso
- 4) Il corrispettivo per i lavori sopra elencati, come da vostra proposta, viene stabilito in € 660,00 + IVA (SEICENTOSessantasei euro). Il corrispettivo così stabilito si intende fisso e non potrà pertanto subire nessuna variazione in aumento, salvo quanto previsto dal successivo punto 5. Il corrispettivo della fornitura sarà liquidato dall'Istituto, a servizio effettuato, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal rilascio della fattura, previa acquisizione del DURC attestante l'avvenuto versamento da parte del Gestore dei contributi previdenziali INPS-INAIL.
- 5) Nel corso dell'esecuzione dei lavori il prestatore si impegna a comunicare in anticipo al committente gli ulteriori lavori e/o quelli imprevisti che si rendano necessari rispetto a quelli preventivati, come sopra riportati, e che siano necessari alla corretta esecuzione dell'opera, nonché il loro costo (IVA inclusa). Tali lavori aggiuntivi o in variazione ed i relativi maggiori costi dovranno essere espressamente accettati per iscritto dal committente.

- 6) Il Gestore è il solo e unico responsabile d'ogni attività inerente il servizio in oggetto. Comportamenti omissivi, forniture non congrue per qualità, non rispettose dei termini e modalità di consegna o in contrasto con i presenti articoli determinano l'immediata risoluzione del contratto e producono effetti di rivalsa risarcitoria da parte dell'Istituto nei confronti del Gestore per inadempimento di clausola contrattuale.
- 7) Il gestore assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto della presente scrittura ed esonera espressamente l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità conseguente al danno arrecato.
- 8) Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto scolastico ed il gestore.
- 9) Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto scolastico ed il gestore.
- 10) Costituiscono causa di risoluzione dal presente contratto:
  - a) l'inosservanza di una o più clausole previste dal presente contratto,
  - b) la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto
- 11) Per le cause di risoluzione stabilite al precedente articolo 10), l'Istituto si riserva il risarcimento dei danni subiti.
- 12) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, sicché quanto espresso, in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi già espressamente citati, il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art. 1456 C.C.
- 13) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla specifica legislazione vigente in merito ed alle norme dettate dal D.L. 44 del 01/02/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché alle norme del codice civile.
- 14) Per qualsiasi altra controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il foro di Brescia.
- 15) Il Liceo Scientifico "E. Fermi", ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. A tal proposito si allega modulo di dichiarazione da restituire debitamente controfirmato.
- 16) Si allega alla presente la comunicazione da restituire alla scrivente, debitamente compilata e sottoscritta, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/10 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/10 in merito ai c/c dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore inoltre assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Titolare della ditta

PEST s.n.c. di Tomponi e Civero  
Via De Gasperi, 215  
20066 REZZATO (BS)  
Partita IVA: 05079940362

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà

M. Gabriella Podestà

